

N. .../2015 R.G.N.R.  
N. .../2015 R.G. DIB.



**TRIBUNALE DI SIENA**  
*SEZIONE PENALE*

**ORDINANZA IN MATERIA CAUTELARE**

- art. 299 c.p.p. -

Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:

dr. Nadia Garrapa	Presidente;
dr. Alessio Innocenti	Giudice rel.-est.;
dr. Flavia Scarselli	G.o.t.

in merito all'istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere attualmente in essere nei confronti dell'imputato **E.G. detenuto p.q.c. presso la Casa Circondariale di Siena,**

**IMPUTATO**

dei reati di: A) tentata rapina aggravata; B) detenzione e porto di arma comune da sparo e di arma clandestina; C) furto pluriaggravato;

Sentito il parere contrario del P.M.;

**PREMESSO CHE:**

- con ordinanza del 20.6.15 il GIP di questo Tribunale applicava ad E.G. la misura cautelare della custodia in carcere per i gravi reati a lui ascritti;

- il Tribunale del Riesame di Firenze, a seguito di apposito gravame, con ordinanza del 13.7.15, sostituiva la predetta misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari con controllo a distanza *ex art. 275 bis c.p.p.* (c.d. braccialetto elettronico);

- a causa della materiale indisponibilità di strumenti tecnici idonei, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicata dal Tribunale del Riesame rimaneva ineseguita, proseguendo la detenzione carceraria dell'E.;

- a seguito di istanze avanzate personalmente dall'imputato, il Tribunale -con due ordinanze (ord. Trib. Siena del 30.7.15 e 19.8.15)- respingeva le istanze di ulteriore attenuazione della misura cautelare (veniva richiesta l'applicazione degli arresti domiciliari c.d. "semplici") e sollecitava la Questura di Napoli a contattare il B.E.T.I. per l'individuazione degli strumenti tecnici idonei necessari a dare materiale esecuzione alla misura cautelare intramuraria applicata dal Tribunale del Riesame;

- la Questura di Napoli con note del 5.8.15 e 20.8.15, rispondeva a questo Ufficio evidenziando la carenza di strumenti di controllo a distanza con conseguente impossibilità, allo stato, di dare esecuzione alla misura degli arresti domiciliari *ex art. 275 bis c.p.p.*;

**OSSERVA E RILEVA:**

### *I. In merito alla sussistenza delle condizioni di applicabilità di una misura coercitiva*

Non sono venute meno le **condizioni di applicabilità di cui all'art. 273 c.p.p.** ed in particolare risultano tuttora sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per come valutati ed illustrati nel provvedimento applicativo della misura e in quelli successivamente pronunciati in sede di gravame: risultando immutato il quadro indiziario deve dirsi formato sul punto il c.d. giudicato cautelare (cfr. *ex multis*, Cass., Sez. 6, Sentenza n. 23295 del 17/03/2015 - Rv. 263627).

Non risultano, inoltre, venute meno o attenuate le **esigenze cautelari** poste a fondamento del provvedimento cautelare, non essendo intervenuto *medio tempore* alcun elemento o circostanza che deponga in tal senso, se non il mero decorso del tempo, per l'appunto invocato dalla difesa come causa di elisione/attenuazione delle esigenze *ex art. 274 c.p.p.* Sul punto il Tribunale rileva che per costante giurisprudenza, condivisa dal collegio, *"l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare"* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1858 del 09/10/2013 Cc. (dep. 17/01/2014 ) Rv. 258191). A ciò si aggiunga che, da un punto di vista fattuale, a ben vedere, il tempo trascorso dall'applicazione della misura (che, come detto, di per sé solo non rileverebbe nemmeno ove fosse di apprezzabile ampiezza) appare assolutamente contenuto (tre mesi), specie se lo si rapporta alla gravità dei reati contestati.

### *II. In ordine al tipo di misura cautelare da applicare/mantenere nei confronti dell'imputato*

Quanto alla misura da applicare/mantenere nei confronti dell'E., si ritiene necessario mantenere la **misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo a distanza ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p.**, costituendo questa l'unica misura alternativa alla custodia in carcere -di fatto tuttora in essere a causa dell'indisponibilità di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici- idonea a garantire l'esigenza di cautela sociale, minacciata da un serio e concreto rischio di recidivanza dell'imputato.

Sul punto si osserva che la differenza di trattamento cautelare rispetto a quello riservato ai coimputati R. e D.C. (entrambi sottoposti agli arresti domiciliari "semplici"), denunciata dalla difesa come espressiva di un eccessivo rigore nei confronti dell'istante, appare assolutamente giustificata, trattandosi di soggetti incensurati (al contrario dell'E. che risulta, invece, gravato da numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, di armi e contro il patrimonio).

### *III. In ordine alla materiale ineseguibilità della misura degli arresti domiciliari con controllo a distanza ex art. 275 bis c.p.p. e al mantenimento medio tempore della custodia cautelare in carcere*

Occorre, infine, prendere posizione in merito alla **doverosità o meno della sostituzione della misura carceraria con quella intramuraria "semplice", vista l'indisponibilità degli strumenti di controllo (braccialetto elettronico)**, la cui applicazione è stata più volte inutilmente sollecitata da questo Tribunale (si vedano a tal proposito le richiamate ordinanze Trib. Siena 30.7.15 e 19.8.15 e le note di risposta della Questura di Napoli 5.8.15 e 20.8.15).

La difesa dell'imputato, sulla scorta di un recente orientamento giurisprudenziale, vista la impossibilità di dare materiale esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo a distanza *ex art. 275 bis c.p.p.* (c.d. braccialetto elettronico) applicata all'E. dal Tribunale del Riesame di Firenze, invocava -quale soluzione necessaria e dovuta- la liberazione immediata del prevenuto con applicazione della meno afflittiva misura cautelare degli arresti domiciliari "semplici, senza alcun controllo a distanza.

Circa la assoluta inadeguatezza della misura invocata ad impedire la reiterazione di reati della stessa specie per cui si procede, si è già detto sopra.

Sul punto il Collegio non ignora l'esistenza di un orientamento conforme a quello richiamato dalla difesa a sostegno dell'istanza, recepito dalla recente sentenza Cass., Sez. IV, n. 35571 del 25.08.2015, con cui la Suprema Corte ha annullato un analogo provvedimento cautelare *"limitatamente alla condizione apposta all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari"*.

Per valutare la condivisibilità o meno dell'approdo giurisprudenziale appena richiamato (che peraltro, come si dirà, non è certamente l'unico in campo) deve ripercorrersi il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di legittimità, non potendo il giudice di merito aderire acriticamente ad una soluzione, sebbene autorevolmente indicata dalla S.C., onde non abdicare al ruolo di primario interprete della legge affidatogli dalla Costituzione (art. 101, comma 2 Cost.).

Ebbene, nella parte motiva della richiamata pronuncia si legge che *“la previsione di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16, conv. dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 - stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo - non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli artt. 281 ss. cod. proc. pen., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni (Cass., Sez.2, n.50400 del 23/9/2014, Rv.261439; ma già Cass. n.47413/03, Rv.227582; n.40680/012, Rv.253716)”*.

Sul punto il Collegio ritiene di non aderire alla soluzione appena prospettata.

Devono infatti condividersi *in toto* le considerazioni critiche svolte dal Tribunale Ravenna, ord. G.i.p. 1.9.15. Il giudice di merito nel provvedimento citato correttamente osservava: *“ritenuto che la sopra richiamata recente pronuncia della Corte di Cassazione (la prima nel senso sopra indicato e a tutt'oggi isolata) non sia condivisibile poiché - pur muovendo da premesse corrette e fondate su un'interpretazione consolidata, ancorché nata sotto la vigenza di un quadro normativo di riferimento affatto diverso - ne trae (peraltro senza espressamente motivare sul punto) conclusioni non necessitate e che soprattutto contrastano, ad avviso di questo Giudice, sia con le precedenti pronunzie sul tema sia con l'attuale dettato dell'art.275 bis, I co., c.p.p. Ed invero*

- *le prime pronunce che evidenziavano come l'adozione del c.d. braccialetto elettronico non configuri un'autonoma misura cautelare - intermedia tra la cautela carceraria e quella domiciliare c.d. semplice - ma una semplice modalità di esecuzione della cautela domiciliare (e cioè Cass.47413/2003 e 40680/2012, richiamate dall'ultimo arresto giurisprudenziale) furono rese prima della novella ex DL 146/2013, allorché cioè le particolari modalità di controllo ex art.275 bis c.p.p. costituivano una prescrizione accessoria da aggiungere (espressamente e motivatamente) alla misura cautelare domiciliare, di talché la praticabilità in concreto delle prime seguiva la valutazione di adeguatezza della seconda e - per questo - detta praticabilità non era ritenuta concorrere in quest'ultima (i.e. nella valutazione di adeguatezza della misura più lieve);*
- *con la citata novella ex DL 146/2013, convertito con modificazioni in L.10/2014, è stato (al contrario) previsto che il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, debba prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto; di talché l'apposizione di strumenti di controllo a distanza è oggi divenuta la modalità ordinaria di esecuzione della cautela domiciliare, salvo i casi in cui il giudice espressamente ritenga (e motivi) la superfluità degli stessi. A ciò consegue che non solo detti strumenti di controllo oggi concorrono naturaliter nella valutazione di adeguatezza della cautela domiciliare<sup>1</sup> (dovendo il giudice espressamente escluderne l'adozione <in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto>), ma che inoltre la disponibilità della strumentazione elettronica di controllo - laddove non espressamente ritenuta superflua - costituisce presupposto di applicabilità della cautela domiciliare (così Cass., sez. II pen., 520/2015<sup>2</sup> e 28115/2015<sup>3</sup>, che hanno confermato altrettante*

---

<sup>1</sup> *Chiarissima in tal senso Cass., sez.II pen.28115/2015, secondo cui <l'impossibilità di effettuare il controllo elettronico a distanza per carenza degli strumenti tecnici costituisce una circostanza di fatto che, seppur non ascrivibile all'indagato, deve essere valutata ai fini del giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari>.*

<sup>2</sup> *<Ritiene il Collegio che, ove il giudice ritenga - come nel caso di specie - che il c.d. braccialetto elettronico sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e che tuttavia tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza del suddetto strumento di controllo da parte della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt.3 e 13 della Costituzione, perché la*

ordinanze di rigetto di istanze di sostituzione della cautela carceraria con quella domiciliare motivate sulla scorta della indisponibilità di braccialetti elettronici);

- ulteriori corollari di quanto sopra esposto sono, per un verso, che la disponibilità degli strumenti di controllo a distanza – al pari degli altri presupposti di eseguibilità della cautela domiciliare, quali ad es. l'effettiva disponibilità e idoneità di un domicilio – debba essere preferibilmente verificata antecedentemente all'adozione della misura degli arresti domiciliari (così Cass., 50400/2014, già sopra citata, che ha conseguentemente annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale della Libertà l'ordinanza genetica con cui – in sede di appello – era stata disposta l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e contestualmente anche la loro sostituzione con la custodia in carcere in caso di inadeguatezza del dispositivo di sorveglianza); per altro verso che – quando tale disponibilità non sia stata verificata ex ante<sup>4</sup> ovvero sia venuta meno successivamente<sup>5</sup> - viene a mancare uno dei presupposti di eseguibilità della cautela domiciliare e dunque non si verifica quello che la stessa Corte di Cassazione costantemente indica quale <condizione sospensiva della custodia in carcere>, con conseguente ripristino di quest'ultima (esattamente al pari che nel caso di indisponibilità, sopravvenuta o verificata successivamente, di un domicilio idoneo)<sup>6</sup>;

rilevato dunque che - sotto la vigenza dell'attuale normativa e sulla scorta dalla sopra citata rassegna dei più significativi precedenti giurisprudenziali sul tema - la momentanea indisponibilità dei dispositivi elettronici ex art.275 bis c.p.p. è causa di mantenimento della cautela inframuraria (o nella forma del rigetto tout court dell'istanza di sostituzione o in quella dell'accoglimento condizionato all'effettivo reperimento del dispositivo medesimo) ma non possa legittimare l'applicazione in via provvisoria della cautela domiciliare senza congegno elettronico, posto che ciò determinerebbe medio tempore l'applicazione della cautela domiciliare non nella sua forma ordinaria ed in assenza di un esplicito provvedimento (espressamente richiesto, come detto, dall'attuale disposto dell'art.275 bis c.p.p.); con l'ulteriore conseguenza di affidare l'effettivo soddisfacimento dell'esigenze cautelari a circostanze fattuali e casuali (quale è la più o meno pronta disponibilità dei dispositivi elettronici) piuttosto che alla valutazione giudiziale di idoneità e adeguatezza in concreto delle forme di cautela domiciliare (valutazione giudiziale espressa alla quale sola - come detto - l'ordinamento riconnette la praticabilità degli arresti domiciliari semplici)".

La soluzione indicata dal Tribunale di Ravenna è stata accolta anche in altri provvedimenti dei giudici di merito, tra i quali può essere ricordato Trib. Milano, ord. G.i.p. 29.5.15.

---

impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza braccialetto dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelare, comunque ascrivibile alla persona dell'indagato. Né, d'altra parte, può pretendersi che lo Stato predisponga un numero indeterminato di braccialetti elettronici, pari al numero dei detenuti per i quali può essere utilizzato, essendo le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione necessariamente limitate, come sono limitate tutte le strutture (carcerarie, sanitarie, scolastiche, etc.) e tutte le prestazioni pubbliche offerte ai cittadini, senza che ciò determini alcuna violazione del principio di eguaglianza e degli altri diritti costituzionalmente tutelati>.

<sup>3</sup> <Qualora il giudice reputi che il cd. "braccialetto elettronico" sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di controllo da parte della PG o dell'Amministrazione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., né alcuna violazione dei diritti della difesa, perché l'impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall'intensità delle esigenze cautelari e pertanto è ascrivibile alla persona dell'indagato>.

<sup>4</sup> A tal riguardo, giova evidenziare come – in conseguenza per un verso della nota limitata disponibilità dei cc.dd. braccialetti elettronici e, per altro verso, delle finalità della citata novella dell'art.275 bis c.p.p., volta a favorire quanto più possibile la sostituzione della cautela carceraria con quella domiciliare nella sua forma ordinaria (e cioè con braccialetto) – sia invalsa presso i giudici di merito la prassi di subordinare l'esecuzione dell'ordinanza di sostituzione della cautela carceraria con quella domiciliare alla procurata disponibilità di un braccialetto elettronico poiché questa consente l'inserimento del detenuto in una 'lista d'attesa' (ciò che non sarebbe invece consentito dal rigetto tout court dell'istanza di sostituzione per momentanea indisponibilità della necessaria strumentazione tecnica).

<sup>5</sup> Trattasi invero di evenienza sempre possibile in caso di applicazione degli arresti domiciliari già in sede di ordinanza genetica, i cui tempi di esecuzione non sono preventivabili e che dunque ben potrebbe essere eseguita quando la disponibilità già verificata ex ante sia frattanto venuta meno.

<sup>6</sup> La permanenza della detenzione carceraria finché non sia possibile l'esecuzione della lieve misura domiciliare è infatti pacificamente legittima e ammissibile quando manchi l'altro dei presupposti tipici di quest'ultima, e cioè quando sia impossibile reperire il luogo dove eseguire gli arresti domiciliari: cfr. Cass., sez. VI pen., 26844/2015 e sez. III pen., 13119/2011. Sulla mutabilità di tale argomento anche al caso qui di interesse (i.e. indisponibilità del c.d. braccialetto elettronico), cfr. Tribunale della Libertà di Bologna, ord.17.08.2015, ric. Marino.

Nella parte motiva dell'ordinanza appena richiamata si legge: *“La stessa Corte ha in due occasioni affermato che «in tema di applicazione di misure cautelari personali, la custodia in carcere non può essere disposta sulla base del rilievo che la difficoltà del continuo controllo richiesto dalla misura degli arresti domiciliari rende questi ultimi insufficienti. Ciò in quanto tale motivazione non risponde al requisito della specificità imposto dall'art. 272 cod. proc. pen. facendosi in tal modo carico all'indagato di un problema organizzativo e di efficienza estraneo agli elementi da considerare nella valutazione», Sez. 4, n. 367 del 02/02/1996 - dep. 11/04/1996, Presente, Rv. 204429; Sez. 4, n. 34284 del 05/07/2007 - dep. 10/09/2007, Dinacci e altro, Rv. 237241. Pare dunque che la funzione assegnata dalla Corte di Cassazione al braccialetto elettronico vada letta quale modalità agevolativa del controllo e non quale misura cautelare diversa dagli arresti domiciliari c.d. “semplici”.*

*Deve però osservarsi che, in concreto, la diversa modalità di controllo – occasionale da parte della P.G. che si rechi in loco, oppure continua e da remoto con il braccialetto elettronico – impinge sulla adeguatezza della misura: una cosa è restringere nel domicilio chi sia soggetto ad occasionali controlli, altra chi sia sottoposto a continua vigilanza.*

*Del resto il nuovo comma 3 bis dell'art. 275 C.p., rubricato “criteri di scelta delle misure, introdotto dalla L. 47/2015, se riguardato all'interno dell'intervento legislativo nel suo complesso, il quale afferma che «nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis c. 1 », richiama il Giudice a valutare l'adeguatezza della misura domiciliare quando questa è connotata dal braccialetto elettronico che, dunque, appare una modalità applicativa caratterizzante il genus arresti domiciliari fino a ritagliare al suo interno una species.”*

Da tali condivisibili premesse il Tribunale di Milano ne fa discendere che *“non sia più sostenibile, alla luce anche della novella legislativa, l'orientamento secondo cui l'indisponibilità degli strumenti di controllo a distanza o la loro non praticabilità per ragioni tecniche, ostano al mantenimento della custodia in carcere, tesi sostenuta da Sez. 2, n. 50400 del 23/09/2014 - dep. 02/12/2014, Di Francesco ed altro, Rv. 261439. D'altronde lo stesso art. 275 bis, c. 1, C.p.p. richiede il «previo» accertamento della disponibilità del congegno da parte del Giudice nelle modalità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero degli Interni del 2.2.2001. Nella giurisprudenza di merito spesso si subordina il mutamento della misura alla concreta disponibilità degli apparecchi per il controllo a distanza”.*

Proprio in forza delle ragioni appena esposte il Collegio ritiene di dover condividere la soluzione opposta a quella invocata dalla difesa, accolta dalla giurisprudenza di merito, in quanto logica e rispondente alla *ratio* del nuovo assetto delle misure cautelari e rispettosa delle insopprimibili esigenze di cautela sociale, anch'esse aventi rango costituzionali.

Le conclusioni tratte dai giudici di merito sono state sostenute anche da talune sentenze di legittimità, sebbene con argomentazioni parzialmente diverse da quelle appena illustrate, che come visto si incentrano sulla adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare.

Secondo la II Sezione della S.C. (Cass., Sez. 2, sentenza n. 520 del 17/12/2014 - 9/1/15), è certamente vero che *“secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, condivisa dal Collegio, la previsione di cui all'art. 275-bis c.p.p., che consente al giudice di prescrivere - con gli arresti domiciliari- l'adozione del cd. “braccialetto elettronico” non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale; ciò in quanto il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve (vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione), ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni) (Sez. 5, ord. n. 40680 del 19/06/2012 Rv. 253716; Sez. 2, ord. n. 47413 del 29/10/2003 Rv. 227582).”;* ciò, tuttavia, non impedisce al Supremo Collegio di ritenere che *“ove il giudice ritenga - come nel caso di specie - che il cd. braccialetto elettronico sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e che tuttavia tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza del suddetto strumento di controllo da parte della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza braccialetto dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelari, comunque ascrivibile alla persona dell'indagato. Nè, d'altra parte, può pretendersi che lo Stato predisponga un numero indeterminato di braccialetti elettronici, pari al numero dei detenuti per i quali può essere utilizzato, essendo le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione necessariamente limitate, come sono limitate tutte le strutture (carcerarie, sanitarie, scolastiche, etc.) e tutte le prestazioni pubbliche offerte ai cittadini, senza che ciò determini alcuna violazione del principio di eguaglianza e degli altri diritti costituzionalmente tutelati.”*

Stesse conclusioni e identiche argomentazioni sono state illustrate anche in un'altra recente sentenza della II Sez. della Suprema Corte, ovvero Cass., n. 28115 del 19/6/015-2/7/2015, Candolfi.

Questo Tribunale, nel richiamare e condividere le conclusioni accolte nei provvedimenti di merito e legittimità sopra richiamati, ritiene di dover precisare:

1) *Circa la rilevanza della indisponibilità del "braccialetto elettronico" ai fini della valutazione di proporzionalità/adequatezza della misura degli arresti domiciliari "semplici"*

Diversamente dalle decisioni di legittimità richiamate, ritiene il Collegio che l'applicazione o meno del presidio elettronico incida e come sulla valutazione di adeguatezza della misura cautelare, come si può desumere dal comma 3 *bis* dell'art. 275 C.p., rubricato "criteri di scelta delle misure", secondo cui: *"nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis c. 1"*.

Sotto tale profilo deve dirsi che la soluzione favorevole al mantenimento della custodia carceraria in attesa della disponibilità del braccialetto elettronico, più che costituire la soluzione più condivisibile, rappresenta, a ben vedere, l'unica realmente sostenibile. Infatti, non v'è chi non veda come la soluzione alternativa -invocata dalla Difesa e sostenuta in una isolata sentenza di legittimità- appaia assolutamente insoddisfacente: da un lato, per le ragioni ampiamente esposte, costringendo il giudicante all'applicazione degli arresti domiciliari "semplici", non garantisce le esigenze cautelari sottese alla misura cautelare, esponendo così (nei casi di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p.) la generalità dei consociati ad un rischio gravissimo; dall'altro, sebbene preveda l'applicazione di una misura cautelare avente modalità di controllo meno gravose di quella carceraria, comunque sottopone l'indagato/imputato ad una rilevante privazione della libertà personale. In merito, ritiene il Tribunale che la privazione della libertà personale dell'imputato abbia un senso (e possa quindi ritenersi giustificata e, in ultima analisi, legittima) solo ove con ciò si riesca a garantire le esigenze cautelari; l'applicazione di una misura che si giudica già *ab initio* del tutto inadeguata, non garantendo la neutralizzazione dei rischi descritti nell'art. 274 c.p.p., finirebbe, quindi, per rappresentare un'inutile compressione della libertà dell'imputato.

2) *Circa l'attuale assetto normativo a seguito delle innovazioni legislative recentemente introdotte*

L'attuale assetto normativo è in particolare:

a) l'art. 275 *bis* c.p.p., come riformato con d.l. 146/2013, convertito con modificazioni in l. 10/2014, laddove prevede: a1) il necessario previo accertamento della disponibilità da parte della P.G. degli strumenti di controllo a distanza; a2) la misura di cui all'art. 275 *bis* c.p.p. come modalità naturale di esecuzione degli arresti domiciliari di talché il giudice, *"nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, debba prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto"*;

b) la l. 47/2015 che ha inserito il comma 3 *bis* dell'art. 275 C.p., rubricato "criteri di scelta delle misure" secondo cui *"nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis comma 1"*;

depone nel senso di una non equiparabilità tra gli arresti domiciliari "semplici" e quelli di cui all'art. 275 *bis* c.p.p. ed impone al giudice una particolare cautela nella sostituzione della misura cautelare carceraria nei confronti di quei soggetti che, sebbene non debbano più permanere in carcere, non siano tuttavia giudicati meritevoli della "semplice" misura intramuraria. Anche tali elementi, quindi, fanno ritenere assolutamente ragionevole, ed anzi doveroso, il mantenimento della custodia carceraria in attesa della materiale disponibilità degli strumenti di controllo a distanza.

§§§

Tutto ciò premesso, deve rigettarsi l'istanza avanzata dalla Difesa, mantenendo in essere la custodia carceraria nei confronti dell'E.in attesa della auspicata disponibilità della strumentazione tecnica necessaria ad attuare il controllo a distanza *ex art. 275 bis c.p.p.*

Si reitera a tal fine la sollecitazione alla Questura di Napoli affinché questa, a sua volta interloquisca con la centrale operativa B.E.T.I. e dia corso all'attivazione del braccialetto elettronico con la massima urgenza, adoperandosi al fine di reperire e installare tale presidio di monitoraggio entro 5 giorni dalla ricezione della presente ordinanza.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 299 e 275 bis c.p.p.,**

**rigetta**

l'istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare avanzata dalla difesa di E. G. e, per l'effetto, **ordina il mantenimento nei confronti dello stesso della misura cautelare della custodia in carcere** attualmente in essere, in attesa della materiale esecuzione della misura degli arresti domiciliari con controllo a distanza *ex art. 275 bis c.p.p.*

**Dispone**

che copia della presente ordinanza, in caso di esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, sia trasmessa al Sig. Direttore del carcere suindicato per gli incumbenti di competenza ai sensi dell'art. 94, comma 1-*ter* disp. att. c.p.p.

**Dispone**

che la Questura di Napoli solleciti la centrale operativa B.E.T.I. affinché dia corso all'attivazione del braccialetto elettronico con la massima urgenza, adoperandosi al fine di reperire e installare tale presidio di monitoraggio entro 5 giorni dalla ricezione della presente ordinanza.

**Manda**

la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena lì, 17.9.15

Il Presidente  
*dott.ssa Nadia Garrapa*

Il Giudice est.  
*dott. Alessio Innocenti*